



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 125 DEL 15/10/2025

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E GLI AA.TT.CC. RE 3 "COLLINA" E RE4 "MONTAGNA" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER L'ANNO 2025

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;
- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;
- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia-Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative, di seguito meglio precisate, volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale;

Richiamati:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;
- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del

19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";

- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024;
- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con delibera assembleare n. 149 del 21 dicembre 2023 fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Dato atto che:

- la Regione, con la Deliberazione di Giunta n. 2379 del 23/12/2024, ad oggetto "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022 e art. 28 L.R. 18/2023 - Annualità 2025", ha deliberato di concorrere al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo del cinghiale e delle specie fossorie da parte delle Province, prevedendo un contributo spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature, rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati, eventuali spese del personale della Polizia Provinciale e spese per convenzioni stipulate dalla Provincia con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo (ad esempio Ambiti Territoriali di Caccia);
- con la D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, ad oggetto "Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e del cinghiale e di interventi per la gestione di altre specie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022, art. 28 L.R. 18/2023 e art. 14 L.R. 4/2025. Integrazione D.G.R. 2379/2024", la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di rimodulare, sulla base di risorse economiche incrementali, il riparto per la specie cinghiale già approvato con la propria deliberazione n. 2379/2024, e di integrare la stessa deliberazione nella parte relativa alle spese ammissibili e alle modalità di rendicontazione dei contributi, ampliando le possibilità elencate;

Considerato che:

- per la specie cinghiale la D.G.R. di cui sopra ha stabilito una nuova quota di riparto

destinata alla Provincia di Reggio Emilia, per il 2025, pari a € 42.987,00;

- la D.G.R. n. 2379/2024, come integrata dalla D.G.R. n. 1346/2025, prevede che, unicamente per la specie cinghiale, la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun territorio provinciale, possa avvenire in alternativa riconoscendo la quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, nel qual caso la quota “a capo” sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa relativa a foraggiamento, controllo trappole/chiusini, rimborso chilometrico, materiali di consumo e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l’abbattimento. In questo caso, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione le ricevute della consegna dei campioni dei capi abbattuti. Potranno inoltre essere riconosciute in aggiunta eventuali spese di smaltimento delle carcasse purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione o da ricevute delle ditte di smaltimento che riportino il numero o il peso degli animali caricati. Ciascuna Provincia dovrà opzionare un’unica modalità di rendicontazione, con la possibilità di compensare le quote assegnate per ogni specie (fossori e cinghiale) secondo i criteri di riparto specificati, fino all’importo massimo complessivo riconosciuto ad ogni territorio, in base alle effettive esigenze evidenziate in sede di rendicontazione/i e fermo restando il perseguimento dei relativi obiettivi gestionali stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;
- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, non si esclude che la Regione stanzi finanziamenti aggiuntivi con le medesime finalità di quelli regolati come sopra descritto;

Atteso che:

- il “*Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026*” risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l’incidentalità stradale e prevenire l’introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;
- per tali motivi il piano si applica sull’intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l’arco dell’anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;
- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;
- il “*Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana*” include un Piano di gestione del cinghiale che, oltre a perseguire l’obiettivo di vigilare sull’eventuale espansione della malattia attraverso il monitoraggio delle carcasse dei cinghiali e le azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, prevede azioni volte a prevenire l’eventuale passaggio della malattia dal selvatico al domestico, tra le quali un’azione di riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su vasta scala e, più in particolare, l’identificazione di aree ben definite nelle quali effettuare azioni di contenimento della specie, ma soprattutto procedere con l’abbattimento sistematico dei cinghiali nell’intorno degli allevamenti di suini domestici;
- il medesimo piano di cui sopra prevede che i capi abbattuti in azione di controllo,

ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulterebbe necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previo passaggio per un Centro Lavorazioni Carni riconosciuto, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta e gratuita dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo, a patto che lo stesso si incarichi di tutte le attività e le spese connesse quali il magazzinaggio delle carcasse in cella refrigerata, il magazzinaggio e lo smaltimento dei visceri, nel rispetto delle condizioni di legge, il monitoraggio sanitario e l'eventuale esame da parte di "persona formata";

- l'Ordinanza n. 3 del 14/07/2025 e l'Ordinanza n. 4 del 04/08/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, sopra richiamate, hanno introdotto nuove prescrizioni operative e nuovi obiettivi nelle attività di depopolamento del cinghiale, che impegnano in modo ancora più rilevante i soggetti interessati nelle operazioni ed i loro enti/istituti di appartenenza;

Considerato che:

- gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito ATC) sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell'interesse pubblico e sotto il controllo della Regione, ai sensi del Capo IV della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. sopra richiamata;
- tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 "Collina" e RE4 "Montagna" sono state stipulate convenzioni per la gestione della specie cinghiale per il biennio 2023-2024, con successivo aggiornamento per il 2024, aventi lo scopo di ottimizzare e dare impulso all'esecuzione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta ampiamente insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;
- sulla base dell'assegnazione dei fondi prevista dalla D.G.R. n. 2379 del 23/12/2024, come integrati dalla D.G.R. n. 1346 del 04/08/2025, e delle nuove esigenze organizzative derivanti dall'applicazione delle Ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, si ritiene necessario ed opportuno rinnovare le convenzioni di cui sopra anche per l'anno 2025;
- nel corso di un apposito incontro con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati si è convenuto:
 - di rinnovare la convenzione e di ripartire in parti uguali, tra gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", i cui territori sono interessati dalla quasi totalità degli abbattimenti di cinghiale, l'intera quota messa a disposizione dalla Regione per l'anno in corso;

- di optare per la modalità di rendicontazione delle spese ammissibili a rimborso basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun A.T.C. e prevedendo la possibilità di compensare le quote tra gli AA.TT.C., fino all'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Regione. Si è inoltre convenuto di ripartire allo stesso modo, salvo eventuali diversi accordi successivi, eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla Regione nel corso della validità del presente accordo;
- di poter destinare le quote eventualmente non utilizzate secondo il criterio precedente, per rimborsare le spese affrontate dagli AA.TT.C per l'eventuale trasporto a smaltimento delle carcasse dei cinghiali, purchè supportate da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate riportante il numero o il peso degli animali trattati;
- il riconoscimento agli AA.TT.C., da parte della Provincia, della quota di € 130,00 “a capo” abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, replica lo stesso criterio già introdotto dalla D.G.R n. 2379 del 23/12/2024 di rendicontazione forfettaria delle spese utilizzato dalla Regione nei confronti della Provincia, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese relative all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio: il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata e di smaltimento dei carcami, ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali e la gestione delle carcasse e dei loro resti;
- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia di cui sopra verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione;

Considerato pertanto che il Responsabile dell'U.O. Vigilanza propone di:

- approvare il rinnovo delle convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” per la gestione della specie cinghiale per l'anno 2025, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dare atto che con successive determinazioni dirigenziali il contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 2379/2024, come integrato dalla D.G.R. n. 1346/2025, ed eventuali incrementi successivi, verrà accertato al Titolo 2 Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 486 del PEG 2025, codice V livello 2010102001, e che le quote in favore degli AA.TT.C. RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 2321 del PEG 2025, codice V livello 1040401001;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e quello favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente del Servizio Bilancio;

D E C R E T A

- di approvare il rinnovo delle convenzioni tra la Provincia di Reggio Emilia e gli Ambiti Territoriali di Caccia RE3 “Collina” e RE4 “Montagna” per la gestione della specie cinghiale per l’anno 2025, secondo lo schema allegato sub A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio alla sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- di dare atto che:
 - il contributo di cui alla D.G.R. n. 2379/2024 come integrato dalla D.G.R. n. 1346/2025 e di eventuali incrementi successivi, verrà accertato al Titolo 2 Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 486 del PEG 2025, codice V livello 2010102001;
 - le quote di rimborso spese in favore degli AA.TT.C. RE3 “*Collina*” e RE4 “*Montagna*” verranno impegnate alla Missione 09 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 2321 del PEG 2025, codice V livello 1040401001, con successive determinazioni dirigenziali;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 15/10/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma